

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2015/878 DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 1352/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/932/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2014/932/PESC attua la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2140 (2014) del 26 febbraio 2014, che riguarda misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen e dispone restrizioni all'ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone designate dal Comitato istituito a norma del punto 19 dell'UNSCR 2140 (2014).
- (2) Il regolamento (UE) n. 1352/2014 ⁽²⁾ del Consiglio attua la decisione 2014/932/PESC.
- (3) Il 14 aprile 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2216 (2015), che estende la portata dei criteri di designazione e prevede un embargo sulla fornitura di armi destinate alle persone ed entità designate, o a beneficio delle stesse, e a coloro che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione nello Yemen, o a beneficio degli stessi. Con la decisione (PESC) 2015/882 del Consiglio ⁽³⁾, che modifica la decisione 2014/932/PESC, il Consiglio ha deciso di estendere di conseguenza la portata dei criteri di designazione.
- (4) Poiché alcune delle misure in questione rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (5) È opportuno pertanto aggiornare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1352/2014,

⁽¹⁾ GU L 365 del 19.12.2014, pag. 147.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 60).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2015/882 del Consiglio, dell'8 giugno 2015, che modifica la decisione 2014/932/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (cfr. pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1352/2014 è così modificato:

1) all'articolo 1 è aggiunta la lettera seguente:

- «j) "assistenza tecnica": qualsiasi supporto tecnico connesso a riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza»;

2) è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 1 bis

È vietato:

- a) fornire assistenza tecnica collegata ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo — compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio —, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo figurante nell'elenco dell'allegato I;
- b) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo figurante nell'elenco dell'allegato I.»;

3) all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

- «d) atti che violano l'embargo sulle armi imposto dall'articolo 1 della decisione 2014/932/PESC o che impediscono l'inoltro di aiuti umanitari allo Yemen, oppure l'accesso agli aiuti umanitari nello Yemen o la loro distribuzione.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, l'8 giugno 2015

Per il Consiglio
Il presidente
D. REIZNIECE-OZOLA